

**COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE**

(Provincia di Pistoia)  
C.F. - P.I. 00185430477

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**NUM. 13 DEL 10-03-2017**

**Oggetto : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.), ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017. CONFERMA.-**

L'anno 2017, il giorno 10 del mese di Marzo, alle ore 21:20, nella [SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE](#), alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO QUERCI SIMONA SANTUCCI LUCA SPINELLI GIANFRANCO FEDI DANIELE MONTINI MASSIMILIANO GARGINI ARIANNA MENCHETTI ELISABETTA DAGHINI ROBERTO GORBI FEDERICO BOLOGNINI ERMANO RAFANELLI PATRIZIO BARDELLI ROBERTO	MARCANTI MICHELA FASSIO LEONELLO CATALANO GIANFILIPPO BARDELLI ELENA

Assegnati n. 17 Presenti n. 13  
In carica 17 Assenti 4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Eugenio Patrizio MUNGAI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il [Dott. Fernando FRANCIONE](#) in qualità di [Segretario Comunale](#), il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Bardelli Roberto, Daghini, Menchetti;

La seduta e' [pubblica](#)

dibattito: vedi allegato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639 e ss., della legge n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 - ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), costituita a sua volta da tre componenti: l'IMU (imposta municipale propria), la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e la TARI (Tassa sui Rifiuti), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

Visto il "Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)" approvato con propria deliberazione nr. 29 del 21.05.2014;

Vista la propria deliberazione nr. 27 del 11.04.2016 con la quale sono state confermate aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) per l'anno 2016;

Considerato che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella misura dell'80%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A8 ed A/9;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ai seguenti commi dispone quanto segue:

- comma 54: la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- commi 21-24 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
- comma 28 limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Considerato anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, nr. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte, l'80%, è corrisposta dal titolare del diritto reale;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, anche, che con il regolamento per la disciplina dell' IMU, approvato con delibera C.C. nr. 27 del 21.05.2014 sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Nel caso di immobili con rendita catastale superiore a € 500,00 la quota eccedente sarà soggetta al pagamento dell'IMU e l'aliquota da utilizzare per il calcolo dell'imposta dovuta sarà quella deliberata per l'abitazione principale.

Considerato che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è più applicabile, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti.

Rilevato che il tributo, per i servizi indivisibili (TASI) è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2017:

Spese per illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 265.469,00
Spese per protezione civile (al netto contributi dalla R.T.)	€ 43.500,00
Spese per viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (al netto entrate sanzioni CDS)	€ 221.286,00
Gestione parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, territorio e ambiente	€ 303.897,00
Spese Polizia Municipale (al netto entrate sanzioni CDS)	€ 345.128,00
Spese anagrafe, stato civile, elettorale (al netto entrate per diritti)	€ 195.817,21

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili sopra richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017 nella stessa misura dell'anno 2016, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015 nr. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) ;

Considerato che il gettito complessivo del tributo è stimato per l'anno 2017 in € 315.000,00 oltre al ristoro da parte del MEF per il mancato gettito della TASI determinato dall'abolizione della stessa sull'abitazione principale;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;

Visto il D.L. nr. 244 del 30.12.2016 che dispone il rinvio al 31/03/2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dal Legge 22.12.2011 nr. 214 e successive modificazioni con le modalità indicate nell'art. 13 comma 13-bis del medesimo decreto;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs nr. 446/1997, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. 2 (Bolognini, Bardelli Roberto) ed astenuti nr. 2 (Rafanelli, Gorbi), resi in forma palese dai nr. 13 consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

1) Di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2017 l'aliquota del 1,00 per mille a tutte le fattispecie imponibili ivi comprese le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto delle esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 della Legge 28.12.2015 nr. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilate e terreni agricoli);

2) di confermare che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta, la restante parte, l'80%, è a carico del titolare del diritto reale;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Eugenio Patrizio MUNGAI

Il Segretario Comunale  
Dott. Fernando FRANCIONE